

Circolare DPCM 10 aprile 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPCM 10 Aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile

IN SINTESI

Con il DPCM del 10 aprile sono state introdotte misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19 e per chiarire le attività che potranno aprire con elenco dei codici

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato giovedì sera di avere firmato un nuovo DPCM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile. Le disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Dal 14 aprile cesseranno i loro effetti i precedenti:

DPCM 8 marzo 2020

DPCM 9 marzo 2020

DPCM 11 marzo 2020

DPCM 22 marzo 2020

DPCM 1° aprile 2020.

Restano ferme le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Attività produttive industriali e commerciali

Attività consentite

Possono proseguire le attività produttive industriali e commerciali indicate nell'allegato 3 (elenco modificabile con DM Mise). In allegato il confronto tra le attività del DM Mise 25 marzo 2020 ed il DPCM 10 aprile 2020.

È sempre consentito lo svolgimento di:

- • attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari; su questo aspetto viene anche ulteriormente specificato che resta garantita l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

- • ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

- • attività professionali per le quali è raccomandato che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
- • ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
 - • mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
 - • mercati per le attività dirette alla sola vendita di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - • attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

L'elenco è in pratica quello già previsto dal DPCM dell'11 marzo scorso cui sono state aggiunte le ultime tre categorie di commercio al dettaglio prima non previste e comunque non di interesse per il settore agricolo. 4

Gli esercizi commerciali sono inoltre tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. E' raccomandata altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del DPCM.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Attività consentite con comunicazione al Prefetto

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite:

- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3;
- le attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione;
- i servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (tra cui la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, ambiente, controllo su animali e su merci deperibili, approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, gestione e manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; servizi di protezione ambientale);
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Attività sospese

Sono sospese tutte le attività non elencate nell'allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020.

Sono comunque sospese le attività:

- commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 5

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Sono inoltre sospesi:

- i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali;
- le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Spostamenti

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Ingresso in Italia

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione prevista dal decreto, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale deve consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione contenente:

- l'assunzione dell'obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato;
- l'assunzione dell'obbligo segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Informazione da parte delle associazioni di categoria

Le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Attività agricole

Il DPCM 10 aprile 2020, ha integrato l'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, come modificato del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020.

Per quanto di interesse agricolo, e in relazione a quanto richiesto da Confagricoltura sono state inserite le seguenti attività:

- • 02. Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali;
- • 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;
- • 81.30 Cura e manutenzione del paesaggio esclusa la realizzazione.

Inoltre è stato inserito nella sua interezza il codice ateco 16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (in precedenza era presente solo il codice 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno); per cui sono previste anche le seguenti attività generali: 16.1

16.2

TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

16.21

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.22

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

16.23

Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

16.24

Fabbricazione di imballaggi in legno

16.29

Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio